

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 gennaio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 4.

**Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.** (15R00543) ... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2015, n. 8.

**Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).** (15R00547) ... Pag. 3

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 20.

**Istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anau-  
nia mediante la fusione dei Comuni di Nanno,  
Tassullo e Tuenno.** (15R00477) ... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 21.

**Rendiconto generale della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario  
2014.** (15R00478) ... Pag. 8

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto  
2015, n. 0165/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la  
concessione dei contributi per complessi semi-  
nariali diocesani, istituti di istruzione religiosa,  
opere di culto e di ministero religioso previsti  
dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo  
1983, n. 20.** (15R00482) ... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto  
2015, n. 0168/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento con-  
cernente criteri e modalità per la concessione di  
contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86  
della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, a so-  
stegno di progetti di imprenditoria femminile,  
emanato con decreto del Presidente della Regio-  
ne 23 dicembre 2011, n. 312.** (15R00483) ... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto  
2015, n. 0172/Pres.

**Regolamento recante i requisiti delle struttu-  
re e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia  
mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge re-  
gionale 21 ottobre 2011, n. 12 (norme in materia  
funeraria e di polizia mortuaria).** (15R00484) .. Pag. 12



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 27.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).** (15R00498) . . . . .

**zione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).** (15R00498) . . . . . *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 28.

**Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.** (15R00499) . . . . . *Pag.* 17



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 4.

**Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 14 del 7 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Pialla*

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), la presente legge disciplina il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.

Art. 2.

*Compenso attribuibile al Sindaco*

1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura massima di:

- a) € 1.250 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- b) € 1.500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- c) € 2.200 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- d) € 3.030 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- e) € 4.300 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Ai sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, nella misura di:

- a) € 500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;
- b) € 600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) € 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) € 700 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) € 1.200 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5.

4. L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa.

5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco cessato dalla carica ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità e la diaria attribuite al Sindaco.

Art. 3.

*Indennità di funzione del Vice Sindaco*

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 55 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

Art. 4.

*Indennità di funzione degli assessori comunali*

1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 40 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 75 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

3. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 4, della legge regionale n. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'art. 30, comma 1, della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco.



## Art. 5.

*Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

## Art. 6.

*Indennità di finzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

## Art. 7.

*Indennità di finzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti retribuzioni, indennità, gettoni o emolumenti di sorta correlati alla predetta carica.

## Art. 8.

*Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines*

1. Al Sindaco che riveste la carica di Presidente della corrispondente Unité, oltre al compenso di cui all'art. 2, è attribuita una diaria mensile pari a € 600 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. In tali casi, il compenso è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unité.

## Art. 9.

*Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo*

1. Gli enti locali sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità, trasparenza e diffusione dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della normativa statale vigente, relativamente ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

## Art. 10.

*Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4*

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che prestino servizio presso altri enti».

## Art. 11.

*Disposizioni, finali*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta. Entro sessanta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali rideterminano le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

2. La popolazione del Comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 23/2001.

## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 marzo 2015

*Il Presidente:* ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00543



LEGGE REGIONALE 14 aprile 2015, n. 8.

**Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 28 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

24 AGOSTO 1982, N. 59

Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 3*

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:

*"Art. 3*

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

*a)* acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

*b)* acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

*c)* acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

*d)* agglomerati: aree in cui la popolazione o le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.".

Art. 2.

*Modificazione all'articolo 5*

1. All'articolo 5 della l.r. 59/1982, le parole: "scarichi dei nuovi insediamenti produttivi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "scarichi di acque reflue industriali".

Art. 3.

*Modificazioni all'articolo 6*

1. All'articolo 6 della l.r. 59/1982, le parole: "scarichi dei nuovi insediamenti civili", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "scarichi di acque reflue domestiche".

2. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, è aggiunto il seguente:

"1bis. Per le strutture ricettive extralberghiere, come definite dalla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definite dalla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), si applicano i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'allegata tabella D, unicamente nei casi di edifici isolati, raggiungibili esclusivamente attraverso:

*a)* strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;

*b)* mezzi meccanici di risalita, quali funivie e seggiovie;

*c)* sentieri o vie alpinistiche.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 6 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"1ter. Gli scarichi relativi agli edifici isolati di cui al comma 1bis devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento stesso, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo.".



## Art. 4.

*Modificazioni all'articolo 8*

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, la parola: "fognature" è sostituita dalle seguenti: "acque reflue urbane".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 59/1982, le parole: "acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi," sono sostituite dalle seguenti: "acque reflue urbane".

## Art. 5.

*Sostituzione dell'articolo 9*

1. L'articolo 9 della l.r. 59/1982 è sostituito dal seguente:

*"Art. 9**(Autorizzazione allo scarico)*

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 101, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, del d.lgs. 152/2006, è consentita l'applicazione del rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. L'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, più in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non è applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa statale vigente."

## Art. 6.

*Abrogazione*

1. L'articolo 7 della l.r. 59/1982 è abrogato.

*Capo II*

## MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

6 APRILE 1998, n. 11

## Art. 7.

*Modificazioni all'articolo 61*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"*e*) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;"

2. La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

"*i*) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;"

3. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:

"*ibis*) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;"

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 aprile 2015.

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00547



## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 20.

**Istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

##### Art. 1.

##### *Fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Ville d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ville d'Anaunia è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Ville d'Anaunia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Tuenno alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

##### Art. 2.

##### *Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Ville d'Anaunia è situata nell'abitato di Tuenno, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

##### Art. 3.

##### *Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Ville d'Anaunia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Nanno, Tassullo e Tuenno.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

##### Art. 4.

##### *Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

##### Art. 5.

##### *Municipi*

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun Comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.



3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.

## Capo II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

#### *Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

#### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Ville d'Anaunia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

#### *Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 9.

#### *Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 10.

#### *Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Ville d'Anaunia, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Ville d'Anaunia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Tuenno vigenti alla data del 31 dicembre 2015.


Art. 11.

#### *Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Ville d'Anaunia si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo



quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da *f*) fino ad *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

#### Art. 12.

##### *Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a sei assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Ville d'Anaunia è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore

indicata nell'articolo 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Ville d'Anaunia spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

#### Art. 14.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Ville d'Anaunia, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

#### Art. 15.

##### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Ville d'Anaunia spettano i contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

#### Art. 16.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00477



LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 21.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31 del 5 agosto 2015)*

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI  
BILANCI E RENDICONTI  
ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di  
autonomia  
(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in € 361.242.610,86.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013, in € 516.203.337,09, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2014 - in € 516.116.122,57.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a € 496.612.083,11, di cui € 31.357.838,89 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2014 e € 465.254.244,22 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

*Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in € 592.274.606,49.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2013, in € 335.170.779,21, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2014 - in € 318.364.806,95.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a € 474.567.863,65, di cui € 230.374.761,38 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2014 e € 244.193.102,27 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

*Avanzo di consuntivo*

1. L'avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 risulta stabilito in € 234.519.303,86 come segue:

Giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2014	267.799.983,87
Entrate riscosse	+ 380.746.650,32
Spese pagate	- 436.071.549,79
Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio 2014	= 212.475.084,40
Residui attivi	+ 496.612.083,11
Residui passivi	- 474.567.863,65
Avanzo di consuntivo dell'esercizio 2014	= 234.519.303,86

Art. 4.

*Conto generale del patrimonio*

1. La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio finanziario 2014 presenta un peggioramento patrimoniale di € 18.720.685,55 stabilito come segue:

Consistenza delle attività patrimoniali al 31.12.2014	+ 1.761.834.722,28
Consistenza delle passività patrimoniali al 31.12.2014	- 474.567.863,65
Eccedenza attiva al 31.12.2014	+ 1.287.266.858,63
Eccedenza attiva al 31.12.2013	- 1.305.987.544,18
Peggioramento patrimoniale al 31.12.2014	- 18.720.685,55

Art. 5.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014, nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 3 agosto 2015

UGO ROSSI

*(Omissis).*



15R00478

ALLEGATO

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto 2015, n. 0165/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 2 settembre 2015)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 "Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni", per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto;

Visto il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20", emanato con proprio decreto 31 maggio 2002, n. 0161/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1601;

### Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminari diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.**

*(Omissis).*

### Art. 1.

#### *Contenuti, finalità e interventi finanziabili*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminari diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, ubicati nel territorio regionale, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

### Art. 2.

#### *Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le parrocchie e altri enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, con le quali sono state stipulate intese approvate con legge, nonché enti pubblici e privati proprietari o titolari di altro diritto che costituisca titolo ad eseguire gli interventi sugli edifici di cui all'articolo 1.

### Art. 3.

#### *Presentazione delle domande*

1. Le domande, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate all'Amministrazione regionale esclusivamente per il tramite delle competenti Autorità religiose.

2. Le competenti Autorità religiose, a seguito di apposita valutazione delle richieste ad esse pervenute da parte degli enti interessati inoltrano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 ritenute prioritarie, in applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento.

3. Le domande che dovessero pervenire direttamente all'Amministrazione regionale da parte dei singoli enti verranno trasmesse dal Servizio edilizia alle competenti Autorità religiose ai fini della loro valutazione per l'eventuale successivo inoltro ai sensi del comma 2.

### Art. 4.

#### *Criteri di valutazione*

1. Le richieste ricevute dalle competenti Autorità religiose verranno da queste valutate secondo i seguenti criteri e priorità in ordine decrescente:

a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione, come previsto dall'articolo 7-ter, comma 1, della legge regionale 20/1983;



b) necessità e urgenza dell'intervento per la tutela della pubblica incolumità o per la salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

c) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

d) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della medesima Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della competente Autorità religiosa;

e) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa finalizzata al contenimento dei consumi energetici o all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

f) interventi finalizzati all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

g) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene oggetto dell'intervento proposto.

2. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

3. In caso di parità delle priorità attribuite sia per grado che per numero, le competenti Autorità religiose indicano, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari.

#### Art. 5.

##### *Ripartizione delle risorse, spesa ammissibile e ammontare del contributo*

1. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle richieste, le Autorità religiose dovranno tener conto, oltre che dei previsti stanziamenti del bilancio regionale, delle seguenti percentuali di ripartizione delle risorse tra gli interventi che rientrano nella loro rispettiva competenza, derivanti dalla valutazione comparata dei dati relativi al numero delle Parrocchie e del numero di abitanti, il cui risultato ha restituito le percentuali indicate, già condivise da tutte le Autorità religiose nell'ambito del collegio di valutazione previsto dal precedente regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0161/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20):

- a) arcidiocesi di Udine 46%;
- b) diocesi di Concordia-Pordenone e di Vittorio Veneto 26%;
- c) diocesi di Trieste 13%;
- d) arcidiocesi di Gorizia 12%;
- e) altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano 3%.

2. Nel caso in cui le percentuali di cui al comma 1 non dovessero più essere adeguate alle mutate situazioni degli ambiti di competenza delle rispettive Autorità religiose, le stesse potranno essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle medesime Autorità religiose.

3. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con deliberazione della Giunta regionale con la quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima sulla base del quadro economico allegato alla domanda e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato.

4. La percentuale dei contributi "una tantum" rispetto alla spesa ammissibile è determinata dalla Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili.

5. Qualora l'esiguità delle risorse disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'intervento oggetto della domanda di contributo, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento stesso, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.

#### Art. 6.

##### *Concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi e rendicontazione della spesa*

1. La concessione dei contributi è disposta, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), qualora i beneficiari siano enti privati, e ai sensi degli articoli 56 e 57 della medesima legge regionale 14/2002, qualora i beneficiari siano enti pubblici. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi del Titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 7.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

#### Art. 8.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati il Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0161/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20), il decreto del Presidente della Regione febbraio 2003, n. 37 (Approvazione modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, art. 7-ter) e il decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2004, n. 0272/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53).

#### Art. 9.

##### *Rinvii*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge regionale 14/2002 e alle disposizioni che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

15R00482



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 agosto 2015, n. 0168/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 2 settembre 2015)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), come modificato dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione FVG nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese;

Visto l'articolo 2, comma 86, della legge regionale 11/2011, ai sensi del quale con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2011 recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, a sostegno di progetti di imprenditoria femminile", emanato con proprio decreto 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di modificare il sopra citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0312/Pres./2011 in quanto lo stesso all'articolo 7, comma 2-bis, rimanda ad un errato comma dell'articolo 8 del regolamento medesimo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1578;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifica all'articolo 7 del DPREg. 312/2011*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 312/2011 dopo la parola: «3» è aggiunta la seguente: «bis».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto:* IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15R00483



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

**Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 9 settembre 2015)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, della legge regionale 12/2011 che prevede l'adozione di un regolamento regionale che disciplini:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed estumulazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1476 del 22 luglio 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

*(Omissis).*

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria in attuazione dell'art. 3, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria).

Capo II

I REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI E DEI CREMATORI

Art. 2.

*Caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi stagni*

1. La tumulazione dei defunti, di cui all'art. 34 della legge regionale 12/2011, avviene in loculi stagni aventi le caratteristiche definite dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria).

2. Le casse per la tumulazione in loculo stagno hanno le caratteristiche di cui all'art. 9.

Art. 3.

*Caratteristiche e modalità di realizzazione dei loculi aerati*

1. I loculi aerati, di cui all'art. 34 della legge regionale 12/2011, prevedono sistemi che garantiscono, un idoneo trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere, mediante l'utilizzo di soluzioni tecniche, anche costruttive, atte a favorire i processi di mineralizzazione.

2. I loculi aerati sono realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o mediante ristrutturazione di quelli esistenti.

3. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione delle soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas disciplinate dai commi da 4 a 10.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione avviene mediante un sistema di aerazione per singolo loculo o mediante l'utilizzo di canalizzazioni per gruppi di loculi. In entrambi i casi sono adottati i sistemi di depurazione di cui ai commi da 5 a 9.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro garantisce che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del



sistema depurativo. I parametri di efficacia, per il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione sono i seguenti:

- a) 95% +/- 5% per ammoniacca (NH<sub>3</sub>) e acetone (CH<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub>);
- b) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>SH).

6. I filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.

7. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici è svolta all'interno del loculo, o all'esterno, con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato.

8. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro sono garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi, e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

9. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, sono garantite condizioni durature di raccolta di eventuale percolazione di liquidi, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato ed opportunamente dimensionato, garantendo l'impermeabilizzazione del sistema per evitare la contaminazione della falda.

10. Il loculo è realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, se non attraverso le apposite canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas.

Le casse per la tumulazione in loculo aerato hanno le caratteristiche di cui all'art. 9.

12. È vietata la tumulazione aerata di feretri dotati di cassa di metallo.

13. È vietata la tumulazione aerata di feretri di defunti la cui morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse previste dal successivo art. 14 del presente regolamento.

14. Le estumulazioni ordinarie dai loculi aerati si eseguono allo scadere della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 12/2011.

#### Art. 4.

##### *I requisiti strutturali dei crematori*

1. Nella realizzazione dei crematori sono predisposte sale attigue agli stessi per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

2. Si applicano le previsioni delle «Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE», approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2117.

3. Le sale destinate all'esposizione e al deposito dei feretri, la sala dell'impianto, i corridoi e comunque tutte le aree di deposito/magazzino, in considerazione della contiguità delle stesse e dei percorsi necessari allo svolgimento delle attività, sono dotate di idonea illuminazione e ventilazione, di pavimenti lavabili e disinfettabili, di pareti lavabili e disinfettabili fino a m 2 di altezza e di acqua corrente in lavabi con comando di erogazione non manuale. Il pavimento è disposto in modo da garantire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui è assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

4. Le casse per la cremazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 9.

5. È vietata la cremazione dei feretri dotati di cassa in metallo, quale intervento primario per il contenimento delle emissioni in atmosfera e per la riduzione dell'impatto ambientale dei processi di combustione.

6. Per quanto concerne la cremazione di feretri, trascorsi almeno vent'anni dalla tumulazione, a seguito di estumulazione per rotazione cimiteriale, è consentita, presso gli impianti crematori, la traslazione dei resti mortali, con trasferimento da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione di cui all'art. 9.

7. Analogamente è consentita, presso gli impianti crematori, anche la traslazione del cadavere da cassa in legno/zinco a cassa idonea alla cremazione anche in caso di estumulazione straordinaria, effettuata su richiesta degli aventi diritto.

8. La traslazione avviene in una sala avente le caratteristiche previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

#### Capo III

##### I REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE

#### Art. 5.

##### *Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale*

1. Le strutture destinate al servizio obitoriale, di cui all'art. 15 della legge regionale 12/2011, rispondono ai requisiti minimi previsti dai capi III, XI e XII del decreto del Presidente della Repubblica 285/90. Sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso o in convenzione con altro Comune, presso gli ospedali o presso altri istituti sanitari.

2. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione è assicurata una temperatura tra 16°C e 18°C durante l'intero periodo di osservazione, ottenibile anche con sistemi amovibili di riscaldamento/condizionamento.

3. Nel locale destinato a fungere da deposito di osservazione è predisposto un servizio di sorveglianza e/o un sistema di rilevazione e segnalazione a distanza, fisso o amovibile, per la sorveglianza del cadavere, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante l'intero periodo di osservazione.

#### Capo IV

##### I REQUISITI STRUTTURALI DELLE CASE FUNERARIE E DELLE SALE DEL COMMIO

#### Art. 6.

##### *Requisiti strutturali delle case funerarie*

1. La casa funeraria, di cui all'art. 16 della legge regionale 12/2011, è la struttura gestita da soggetti esercitanti l'attività funebre che prevede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle funzioni di osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere e attività proprie della sala del commiato.

2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie, in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

3. L'edificio ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

1) accogliimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione (deposito di osservazione);

2) esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere;

3) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa (camera ardente);

4) celle frigorifere, almeno due di tipo monoposto o una stanza frigorifera;

5) celebrazione del commiato (sala del commiato);

b) ulteriori locali richiesti:

1) locali ed uffici destinati all'attività amministrativa;

2) servizi igienici per il personale;



3) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

4) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;

c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiale in grado di assicurare almeno 6 ricambi/ora con aria esterna;

e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

f) impianto di illuminazione di emergenza;

g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

4. Sono requisiti minimi specifici per tutti i locali destinati alla sosta delle salme/cadaveri:

a) il deposito di osservazione ha una superficie minima in pianta non inferiore a mq 20, con lato minimo non inferiore a m 4;

b) il locale per l'esecuzione dei trattamenti e preparazione ha una superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro;

c) per i locali destinati solo ad esposizione della singola salma, anche durante il periodo di osservazione, ovvero destinati a custodia del singolo cadavere prima della chiusura della cassa (camere ardenti), si prevede una superficie minima in pianta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro;

d) pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

e) condizionamento ambientale idoneo a garantire:

1) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

2) umidità relativa 60% (± 5%);

3) ricambio d'aria pari a 15 ricambi/ora con aria esterna.

5. Costituiscono ulteriori requisiti per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;

b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;

c) sistema di aspirazione dei gas.

6. I locali destinati all'accoglimento e osservazione del cadavere sono accessibili da parte del pubblico con percorsi indipendenti da quelli utilizzati dal personale addetto alle attività funerarie e dotati di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

7. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione risponde ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato" di cui all'art. 7.

8. Il gestore predispone formalmente e regola le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della casa funeraria con documenti a firma del responsabile legale della struttura.

9. Il gestore redige la carta dei servizi e la mette a disposizione degli utenti.

## Art. 7.

### *Requisiti strutturali della sala del commiato*

1. La sala del commiato, di cui all'art. 17 della legge regionale 12/2011, è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali e delle sale del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

3. La struttura ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti, documentabili anche attraverso tavole grafiche di progetto:

a) locali ubicati al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;

d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;

f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;

h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro (cassa chiusa) e dei partecipanti.

4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

## Capo V

### I REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE CASSE

## Art. 8.


### *Requisiti dei mezzi di trasporto funebre*

1. I mezzi di trasporto funebre, di cui all'art. 24 della legge regionale 12/2011, sono dotati di un comparto destinato al posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Tali mezzi di trasporto sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

3. Detti mezzi di trasporto sono posti in servizio solo dopo esser stati riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

4. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, è conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.



## Art. 9.

*Requisiti delle casse*

1. I requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario, di cui all'art. 19 della legge regionale 12/2011, sono quelli stabiliti con le norme tecniche UNI 11520 e 11519. In particolare:

a) per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;

b) per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;

c) per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520;

d) per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;

e) per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, raccomandando il rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità;

2. L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, è soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995.

## Capo VI

I REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E PROFESSIONALI  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

## Art. 10.

*I requisiti strutturali, gestionali e professionali  
per l'esercizio dell'attività funebre*

1. Al fine dell'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art. 6 della legge regionale 12/2011, le imprese esercenti l'attività funebre sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

b) disponibilità di una sede, regolarmente aperta al pubblico, idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale;

c) carta dei servizi e delle prestazioni con relativo prezzario esposta al pubblico in ogni sede commerciale dell'impresa;

d) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre;

e) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di tutti i carri funebri gestiti;

f) personale in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte, formato ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

## Capo VII

*Le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private  
e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri*

## Art. 11.

*Caratteristiche e modalità di realizzazione  
delle cappelle private fuori dai cimiteri*

1. Le cappelle private fuori dal cimitero, di cui all'art. 39 della legge regionale 12/2011, sono disciplinate dagli articoli 102, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

## Art. 12.

*Caratteristiche e modalità di realizzazione delle tumulazioni  
privilegiate fuori dai cimiteri*

## Capo VIII

ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE CHE RICHIEDONO PARTICOLARI PRESCRIZIONI  
PER LA SEPOLTURA O PER LA CREMAZIONE, PER LA ESUMAZIONE ED  
ESTUMULAZIONE

## Art. 13.

*Elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni  
per la sepoltura o per la cremazione, per la esumazione ed  
estumulazione*

1. Le malattie infettive (infettivo-diffusive) che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute.

## Capo IX

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

## Art. 14.

*Norme finali e transitorie*

1. Le strutture e le attività già esistenti o per le quali siano già state rilasciate le autorizzazioni previste si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e io entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, per le sole modifiche che non comportino interventi edilizi di carattere straordinario.

2. Al fine di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogato per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'utilizzo di casse conformi al solo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale vigente.


## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

15R00484



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 27.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2015)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/10 del 24.9.2015;

#### PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della L.R. 66/2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

a) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;

b) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;

c) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;

h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1° ottobre al 15 marzo;

i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1° ottobre al 31 gennaio.”

#### Art. 2.

*Modifica all'art. 7 della L.R. 66/2012*

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 66/2012 le parole: “ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale,” sono sostituite dalle seguenti: “al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo”.

#### Art. 3.

*Inserimento dell'art. 11-bis nella L.R. 66/2012)*

1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis (*Istituzione del logo distintivo “Tartufo d'Abruzzo”*).

1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: “Tartufo d'Abruzzo”.

2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalità di assegnazione dell'attestazione “Tartufo d'Abruzzo” sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 17 della L.R. 66/2012*

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 è sostituito dai seguenti:

“3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.

3-bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.”

#### Art. 5.

*Abrogazione dell'art. 21 della L.R. 66/2012)*

1. L'articolo 21 della L.R. 66/2012 è abrogato.



## Art. 6.

*Integrazione all'art. 26  
della L.R. 66/2012*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 66/2012 dopo le parole "di raccolta consentiti" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla presente legge".

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 40  
della L.R. 66/2012*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 9, le autorizzazioni per la realizzazione di tartufo controllate non sono consentite."

## Art. 8.

*Modifiche all'Allegato A  
della L.R. 66/2012*

1. Dopo il numero 9 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Senza aver indossato, durante l'attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia il corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti, (art. 4, comma 2) - Sanzione da € 60,00 a € 180,00".

2. Il numero 10 della lettera C. dell'Allegato A della L.R. 66/2012 è abrogato.

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 4  
della L.R. 66/2012*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 66/2012, dopo le parole "durante l'attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia".

## Art. 10.

*Abrogazione della L.R. 22/1988*

1. La legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è abrogata.

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 ottobre 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00498

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 28.

**Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 Speciale del 14 ottobre 2015*)

## PROMULGAZIONE N. 28

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 41/1 del 1° ottobre 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge Regionale 8 ottobre 2015 n. 28


Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Art. 1.

*Piani di Sorveglianza delle aree  
di produzione e raccolta delle vongole  
e dei molluschi gasteropodi marini*

1. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche della salute, è autoriz-



zata ad eseguire interventi per la realizzazione dei «Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (*Venus gallina*) e dei molluschi gasteropodi marini» previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per l'esercizio 2015 della somma di € 50.000,00 per competenza e per cassa, a valere sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141503, da denominare «Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (*Venus gallina*) e dei molluschi gasteropodi marini».

#### Art. 2.

##### *Integrazione dei contributi statali per la tenuta dei libri genealogici*

1. Limitatamente all'anno 2015 è autorizzato il cofinanziamento regionale delle risorse destinate a supportare le attività di tenuta dei libri genealogici per un importo pari a € 500.000,00.

2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di politiche dello sviluppo rurale e della pesca, dispone gli interventi di cui al presente articolo mediante impiego delle risorse da iscrivere, per l'importo di cui al comma 1, sul capitolo di spesa di nuova istituzione 07.02.009 - 102406, da denominare «Partecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici».

#### Art. 3.

##### *Interventi specifici nei Consorzi di Bonifica*

1. Allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi puntuali di rimozione di amianto in aree assoggettate a responsabilità dei Consorzi di Bonifica, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di € 150.000,00, da utilizzare con le modalità di cui all'art. 19, comma 4 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura).

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499, denominato «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53».

#### Art. 4.

##### *Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo*

1. Allo scopo di consolidare il processo di risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura di cui all'art. 2 del-

la legge regionale n. 53/1997, secondo le linee di indirizzo adottate dalla DGR n. 820/2014, alla cui gestione partecipa la Regione Abruzzo, è istituito un apposito Fondo, finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dei Centri medesimi, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

2. L'aiuto è concesso sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall'ottavo mese dall'erogazione, anche in forma rateale nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1407/2013. L'aiuto può essere concesso più volte a favore dello stesso Centro nel rispetto del massimale previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013.

3. La Giunta regionale approva, nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri, le modalità di concessione, di erogazione e di restituzione del prestito oltre alle garanzie dovute per la concessione dello stesso. L'aiuto è concesso a seguito di avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente, nel rispetto dei requisiti approvati dalla Giunta regionale.

4. Per i fini di cui ai commi precedenti sono istituiti, nel bilancio corrente, il capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, da denominare «Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura», e il capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, da denominare «Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura».

5. Il Fondo è determinato in € 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017. Le concessioni di anticipazioni di liquidità a valere sul fondo possono essere erogate fino al termine dell'esercizio finanziario 2017.


6. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario temporaneo e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Centro di ricerca debitore dell'anticipazione di liquidità concessa.

7. I Centri di ricerca procedono alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità nei propri bilanci accendendo il debito verso la Regione e contabilizzandone i progressivi rimborsi.

8. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le variazioni seguenti, in termini di competenza e cassa, per ogni annualità del triennio 2015-2017:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.001 - 43604, denominato «Rimborso di anticipazioni a valere sul Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura», è incrementato di € 1.000.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102494, denominato «Fondo per l'accompagnamento al risanamento dei Centri regionali di ricerca in agricoltura», è incrementato di € 1.000.000,00.



## Art. 5.

*Disposizioni in materia di difesa del suolo*

1. Al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione della realizzazione delle opere infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164, al comma 3 dell'art. 94 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all'art. 14 della L.R. n. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d'asta» sono sostituite dalle seguenti: «La medesima procedura si attua, per quanto attiene alle opere della difesa del suolo, per interventi il cui importo dei lavori a base di gara è ricompreso tra un milione di euro e dieci milioni di euro».

2. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di OO.PP. e Governo del Territorio, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione della presente norma.

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Al fine della copertura della spesa di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio pluriennale di previsione 2015-2017, esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze e cassa:

a) in aumento capitolo di spesa 08.01.016 - 141503, da denominare «Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (Venus gallina) e dei molluschi gasteropodi marini», per € 50.000,00;

b) in aumento capitolo di spesa 07.02.009 - 102406, da denominare «Compartecipazione della Regione Abruzzo alle attività di tenuta dei libri genealogici», per € 500.000,00;

c) in diminuzione capitolo di spesa 07.01.002 - 111417 denominato «Oneri derivanti dalla convenzione con il corpo forestale dello Stato - legge regionale 26 agosto 2014, n. 35, art. 31 comma 9», per € 150.000,00;

d) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.005 - 102396 denominato «Finanziamento ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti», per € 150.000,00;

e) in diminuzione capitolo di spesa 07.02.011-102499 denominato «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53», per € 250.000,00.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 ottobre 2015

Il Presidente: D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00499



## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.


L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

**SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.**

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 1 2 3 \*

€ 2,00

